



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	353
DATA	06/08/2019

OGGETTO :

SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELLE FOSSE IMHOFF DEI RIFUGI TONOLINI E AVIOLO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N° 365 IN DATA 06.09.2018.

CIG: Z0124A1967

TRASFERIMENTO TITOLARITÀ SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 3 in data 29.01.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019 / 2021
- con deliberazione assembleare n. 4 in data 29.01.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019 / 2021
- con Decreto del Presidente n. 12/2019 in data 20.06.2019, prot. 6383, sono stati individuati gli incarichi di Responsabilità e Direzione dei Servizi per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CCNL 21.05.2018 dalla data del 01.07.2019
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 in data 05.02.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica.

VISTA la Determinazione n° 365 in data 06.09.2018, ad oggetto "Acquisizione servizio di svuotamento delle fosse imhoff dei rifugi Tonolini e Aviolo. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma Sintel. CIG: Z0124A1967" con la quale veniva affidato alla ditta Soledil di Sola Luigi, con sede in Piazzale Europa 31 a Ponte di Legno (BS), il servizio di svuotamento e smaltimento dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff dei Rifugi Tonolini e Aviolo dove l'ente ha in precedenza realizzato impianti sperimentali di fitopedodepurazione;

RICORDATO che il suddetto servizio veniva affidato verso un corrispettivo di € 3.050,00 oltre IVA 22% per un impegno di spesa complessivo di € 3.721,00;

CONSIDERATO che, a seguito di scelte organizzative e gestionali, la suddetta ditta Soledil di Sola Luigi ha cessato la propria attività e che la stessa trova continuazione nella ditta SOLMAR srl con sede in Brescia, Via Aldo Moro 1, con Socio Unico Longhi Maria Angela, coniuge di Sola Luigi, già titolare di Soledil di Sola Luigi e ora rappresentante legale e amministratore unico di SOLMAR srl;

VISTA la nota in data 26.07.2019, inviata dalla ditta SOLMAR srl con sede in Brescia, Via Aldo Moro 1, acclarata al protocollo dell'ente in data 31.07.2019 al n° 7999, con la quale il sig. Sola Luigi, rappresentante legale e amministratore unico della ditta SOLMAR srl, richiede il subentro alla precedente Soledil di Sola Luigi nell'appalto in oggetto, alle medesime condizioni;

RITENUTO che sia interesse dell'Ente accogliere la suddetta richiesta, soprattutto per il fatto che il responsabile tecnico della ditta, Sola Luigi, aveva già in precedenza preso cognizione dei luoghi e della tipologia dei servizi da svolgere, ma anche per economia di tempi e di procedure;

VISTO l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 ", lettera a) "affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro" del D.Lgs. 50/2016 "nuovo codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di accogliere, per le ragioni indicate in preambolo, l'istanza presentata dalla ditta SOLMAR srl con sede in Brescia, Via Aldo Moro 1, di subentro alla precedente Soledil di Sola Luigi nell'appalto relativo al servizio di svuotamento e smaltimento dei fanghi provenienti dalle fosse Imhoff dei Rifugi Tonolini e Aviolo precedentemente aggiudicato con Determinazione n° 365 in data 06.09.2018;
2. di confermare le condizioni e l'importo del contratto;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL DIRETTORE GENERALE
Parco Adamello
Marino Bernardi / INFOCERT SPA